

LEGGE DI BILANCIO 2025 (L. 207/2024)

Interventi sulle aliquote su Irpef e sui redditi di lavoro dipendente (commi 2-9) La Legge di Bilancio 2025 stabilizza il passaggio da quattro a tre aliquote Irpef (23%, 35%, 43%) già previsto per il 2024 dal Dlgs n. 216/2023, in deroga alla disciplina del TUIR. Inoltre, amplia la cosiddetta “no tax area” fino a 8.500 euro per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, equiparando tale valore a quello già previsto per i pensionati.

A partire dall'anno d'imposta 2025, per i contribuenti con redditi da lavoro dipendente inferiori a 20.000 euro, è previsto una riduzione del cuneo contributivo che varia dal 7,1% al 4,8% in misura inversamente proporzionale al reddito, che non concorre alla formazione del reddito. Per redditi da lavoro dipendente tra 20.000 e 40.000 euro, è previsto un contributo di importo decrescente fino a 1.000 euro per redditi fino a 32.000 euro, che si azzerà per redditi superiori a 40.000 euro.

Limiti alle detrazioni fiscali (comma 10) La Legge di Bilancio 2025 introduce una limitazione delle detrazioni per i percettori di reddito superiore a 75.000 euro, parametrato in relazione al reddito percepito e al numero di figli presenti nel nucleo familiare. Sono previste alcune esclusioni come le spese sanitarie detraibili.

Detrazioni per familiari a carico (comma 11) Viene modificata la detrazione per figli a carico, applicabile esclusivamente a figli di età inferiore a 30 anni, salvo disabilità accertata. Per figli di età tra 21 e 30 anni, la detrazione è di 950 euro, e viene mantenuta anche per figli con disabilità accertata (anche con età >30 anni).

La detrazione per familiari conviventi, esclusivamente ascendenti, è limitata a 750 euro. Inoltre, vengono esclusi dal diritto alla detrazione i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE in relazione ai familiari residenti all'estero.

Detrazioni Irpef per le spese di istruzione (comma 13) Le detrazioni per le spese di istruzione, riguardanti scuole dell'infanzia, primo ciclo e scuola secondaria di secondo grado, passano da 800 a 1.000 euro.

Auto ad uso promiscuo: Benefit (comma 48) Le percentuali per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui, calcolata sui costi delle tabelle ACI, vengono ridefinite. Per i veicoli concessi in uso promiscuo si applica il 50% del costo chilometrico. Per i veicoli esclusivamente elettrici, la percentuale è ridotta al 10%, mentre per i veicoli ibridi plug-in è fissata al 20%. Dal calcolo sono escluse le somme trattenute al dipendente.

Fondo morosità incolpevole (commi 117-119) Il fondo per la morosità incolpevole è rifinanziato con 10 milioni di euro per il 2025 e 20 milioni di euro per il 2026. Entro 30 giorni si deve provvedere a individuare i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse. Le risorse devono essere erogate entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno. Oltre ai requisiti già stabiliti dalla normativa, è necessario che permanga lo stato di bisogno connesso alla perdita totale o a una consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

Trattenimento in servizio professionisti sanitari (comma 166) I professionisti sanitari possono presentare domanda per il trattenimento in servizio fino settantesimo anno di età (anche dopo il quarantesimo anno di servizio effettivo).

Accertamenti per Invalidità e Disabilità (comma 168) A partire dal 1° gennaio 2025, l'INPS dovrà effettuare un unico accertamento dei requisiti sanitari (unica visita) per le istanze di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità, includendo anche le revisioni delle prestazioni già riconosciute, a condizione che l'intervallo tra gli accertamenti non superi i tre mesi.

Revisione soglie per l'Assegno di Inclusione (comma 198) Sono modificate rispettivamente la soglia massima dell'ISEE da 9.360 a 10.140 euro e il limite di reddito familiare massimo da 6.000 a 6.500 euro (da 7.560 a 8.190 euro per famiglie con disabili o anziani).

Bonus Nuove Nascite (comma 206) A partire dal 1° gennaio 2025, viene introdotto un bonus una tantum di 1.000 euro per ogni figlio nato o adottato, erogato nel mese successivo alla nascita o adozione. Il bonus è riservato a nuclei familiari con ISEE inferiore a 40.000 euro annui ¹(escluso Assegno Unico dal calcolo ISEE).

Esclusione dell'Assegno Unico dal Calcolo ISEE per il Bonus Nido (Comma 209) A partire dal 1° gennaio 2025, l'Assegno Unico non rileva nel calcolo dell'ISEE per la richiesta del bonus nido (5 milioni di euro copertura). È prevista una semplificazione delle procedure di riconoscimento ed erogazione del bonus nido, con l'INPS che acquisirà direttamente dalla banca dati dell'Agenzia delle Entrate le informazioni relative alla fatturazione elettronica per i servizi di nido.

Supporto al Pagamento delle Rette per Asili Nido (Commi 210-211) Per i nati a partire dal 1° gennaio 2024, i nuclei familiari con un ISEE fino a 40.000 euro beneficiano di un incremento del buono asilo nido, che arriva a 2.100 euro. Viene eliminato il requisito della presenza di un altro figlio di età inferiore ai 10 anni per l'accesso al buono. Per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa è incrementata di 97 milioni di euro.

Congedi Parentali (commi 217-218) A partire dal 2025, le famiglie potranno usufruire, in alternativa, di un mese aggiuntivo di congedo parentale retribuito all'80%. Le mensilità agevolate saliranno, pertanto, così a tre fino al sesto anno di vita del bambino/a (oltre alle mensilità al 30%). Le disposizioni si applicano ai lavoratori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità successivamente al 31 dicembre 2023 e al 31 dicembre 2024.

Decontribuzione per Lavoratrici Madri (commi 219-220) A partire dall'anno 2025, è previsto un parziale esonero contributivo, nel limite di 300 milioni di euro annui, per le lavoratrici dipendenti. L'esonero si applica a madri di due o più figli e continua fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. L'esonero è previsto solo per redditi annui fino a 40.000 euro. Le modalità attuative e la misura dell'esonero saranno stabilite con un decreto ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Non spetta alle lavoratrici madri di tre o più figli/e con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che beneficiano dell'esonero contributivo al 100%.

¹ Il bonus è corrisposto per i figli di cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea, o loro familiari, titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi.

Donne vittime di violenza (commi 221-222) Il fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Inoltre, il fondo è ulteriormente incrementato di 1 milione di euro annui per incrementare la misura del reddito di libertà.

Disposizioni in materia di sperimentazione della riforma sulla disabilità (commi 231-237) L'INPS è autorizzato a conferire incarichi a medici e professionisti delle aree psicologiche e sociali, anche su base convenzionale con altre pubbliche amministrazioni, per un importo massimo di 16 milioni di euro per l'anno 2025, al fine di implementare l'attività di sperimentazione del progetto di vita per le persone con disabilità. Si rimanda al decreto di riparto per la definizione dei dettagli.

Inoltre, le risorse del Fondo istituito nel 2020 per supportare il lavoro non professionale dei caregiver familiari saranno trasferite nel Fondo nazionale per la non autosufficienza, destinando queste risorse all'erogazione dei servizi socioassistenziali per le persone anziane non autosufficienti.

Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale (Commi 273-276) Per l'anno 2025, il finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, a carico dello Stato, è incrementato di 1.302 milioni di euro, aggiungendo ai 1,2 miliardi già stanziati dalla precedente manovra.

Limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati (commi 277-280) Il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati è incrementato di 0,5 punti percentuali per l'anno 2025 e di 1 punto percentuale a partire dal 2026. Le risorse stanziati ammontano a 61,5 milioni di euro per il 2025, con un incremento a 123 milioni di euro a partire dal 2026.

Queste risorse sono destinate anche a prestazioni sanitarie di ricovero e ambulatoriali, erogate dalle strutture private accreditate dotate di pronto soccorso, che fanno parte della rete dell'emergenza e che gestiscono pazienti con codice di priorità rosso o arancio.

Inoltre, per ridurre il fenomeno delle attese nei reparti di pronto soccorso, il limite di spesa sarà ulteriormente incrementato di 0,5 punti percentuali dal 2026, destinato ad acquisire prestazioni ospedaliere in reparti di medicina generale, recupero e riabilitazione funzionale e assistenza ai lungodegenti, con priorità per le strutture immediatamente disponibili che possano garantire maggiore ricettività.

Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe di prestazioni per acuti e post acuzie (commi 300-301) Per consentire l'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere, è autorizzata una spesa di 77 milioni di euro per l'anno 2025. Questo finanziamento sarà utilizzato per l'aggiornamento delle tariffe per le prestazioni di riabilitazione ospedaliera e lungodegenza erogate in post-acuzie, nonché per le prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in ricovero ordinario e diurno. Queste risorse sono vincolate e devono essere utilizzate esclusivamente per le finalità indicate.

Livelli Essenziali di Assistenza e importi tariffari (commi 302-304) Per l'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), comprese le tariffe massime nazionali per le prestazioni assistenziali, è vincolata una quota di 50 milioni di euro annui a partire dal 2025. Inoltre, per migliorare il monitoraggio della spesa e le modalità di valutazione delle performance regionali nell'assistenza sanitaria, viene introdotto un sistema di monitoraggio che coprirà aspetti gestionali, organizzativi, economici, contabili, finanziari e patrimoniali.

Entro sei mesi dall'adozione della legge, un decreto del Ministero della Salute definirà un sistema di indicatori di performance dei servizi sanitari regionali, integrando il nuovo sistema di garanzia 2019.

Incremento indennità pronto soccorso (comma 323) Dal 1° gennaio 2025 i limiti di spesa annui lordi per la definizione della specifica indennità sono incrementati di 50 milioni di euro complessivi.

Farmacia dei servizi (comma 328) La sperimentazione della farmacia dei servizi viene estesa per tutto l'anno 2025. Entro e non oltre il 30 settembre 2025, il Comitato paritetico e il Tavolo tecnico devono valutare gli esiti dell'attività sperimentale, con la rendicontazione delle spese e l'eventuale stabilizzazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie. È autorizzata la spesa di 25.300.000 euro anche per il 2025.

Risorse per le cure palliative (comma 332) La quota vincolata del Fondo Sanitario Nazionale viene incrementata di 10 milioni di euro annui.

Bonus Psicologico (comma 344) Le risorse destinate al bonus psicologico sono incrementate di 1,5 milioni di euro nel 2025, 0,5 milioni di euro nel 2026 e 1 milione di euro nel 2027.

Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti (commi 345-357) È istituito un Fondo per il servizio di sostegno psicologico in favore degli studenti, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025 e 18,5 milioni di euro annui a partire dal 2026. Il fondo finanzia la creazione di presidi territoriali di esperti psicologi per le scuole, con l'obiettivo di fornire supporto psicologico agli studenti. Questo è un fondo a carattere sperimentale.

Premialità liste di attesa (commi 358-359) Le regioni che risultano adempienti all'item H Liste di Attesa del questionario Lea (Livelli Essenziali di Assistenza) avranno diritto a una quota di finanziamento vincolata di 50 milioni di euro per l'anno 2025 e di 100 milioni di euro annui a partire dal 2026. Un decreto del Ministro della salute stabilirà i criteri per l'attribuzione di queste risorse.

Protocolli organizzativi sperimentali per favorire l'umanizzazione delle cure (commi 360-364) Un regolamento emanato dal Ministro della Salute definirà i criteri organizzativi, qualitativi, linee guida e protocolli per l'applicazione, nelle strutture che erogano servizi di cura per conto del SSN, di servizi sanitari integrati e funzionali ai bisogni di cura del malato e delle sue esigenze terapeutiche complessive. A tal riguardo, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del regolamento, le strutture interessate avvieranno una fase sperimentale biennale previa comunicazione al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute provvederà al monitoraggio dei risultati ottenuti durante la sperimentazione. Al termine di questa fase, il Ministro della Salute, con proprio decreto, stabilirà le modalità per l'applicazione generalizzata dei modelli organizzativi.

Incremento dell'indennità di specificità infermieristica e dell'indennità di tutela del malato (commi 352-355) Gli importi dell'indennità di specificità infermieristica saranno incrementati di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 285 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al personale del comparto (art. 104 del CCNL).

Per le professioni sanitarie della riabilitazione, prevenzione, tecnico-sanitarie, ostetrica, per gli assistenti sociali e per gli operatori socio-sanitari, l'incremento dell'indennità sarà pari a 15 milioni di euro nel 2025 (circa 7 euro mensili) e a 150 milioni di euro annui a partire dal 2026 (art 105 del CCNL).

Inoltre, è introdotta un'aliquota sostitutiva del 5% relativa al reddito da lavoro straordinario degli infermieri, includendo le addizionali regionali e comunali.

Premi di risultato (comma 385) Viene prevista la tassazione al 5% dei premi di risultato e della partecipazione agli utili per i prossimi tre anni. La riduzione dell'aliquota sostitutiva era già stata prevista per le erogazioni negli anni 2023 e 2024.

Welfare aziendale (comma 386-391) Si conferma la detassazione fino a 1000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico), per i periodi d'imposta relativi alle annualità 2025, 2026 e 2027, del valore dei Fringe Benefits erogati al lavoratore, oppure delle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per le bollette di luce, acqua e gas, nonché delle spese per l'affitto o per gli interessi del mutuo della prima casa.

In parallelo, le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito imponibile ai fini fiscali, entro il limite complessivo di 5.000 euro annui.

Le disposizioni si applicano ai titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell'anno precedente la data di assunzione, che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora quest'ultimo sia situato a una distanza superiore a cento chilometri dal comune di precedente residenza.

Ai fini dell'applicazione di queste disposizioni, il lavoratore deve rilasciare al datore di lavoro una dichiarazione attestante il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione.

Partecipazione dei lavoratori (comma 457) Viene Istituito il Fondo per il finanziamento delle disposizioni legislative relative alla partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati di impresa con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2025 e 2 milioni di euro per il 2026.

Adeguamento dell'addizionale regionale e comunale all'IRPEF (commi 726-729, 750-752) E' differito al 15 aprile 2025 il termine in base al quale le Regioni e le amministrazioni locali possono modificare gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale regionale o comunale all'IRPEF, a seguito dell'accorpamento e della modifica delle aliquote IRPEF nazionale.

MILLEPROROGHE (d.l. 202/2024, art.4)

Si estende al 31 dicembre 2025:

- L'esercizio temporaneo delle qualifiche sanitarie e di operatore sociosanitario per cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022, con qualifiche riconosciute dall'UE.
- Gli incarichi semestrali di lavoro autonomo per medici specializzandi e di incarico temporaneo a personale sanitario (inclusi gli operatori sociosanitari), nonché incarichi temporanei (autonomo o determinato) per laureati in medicina senza specializzazione, entro i limiti delle risorse disponibili.

- L'adeguamento delle regioni alle norme sull'accreditamento istituzionale per le strutture sanitarie e cure domiciliari, e la stipula di accordi contrattuali.
- Si prolunga la possibilità di incarichi semestrali per dirigenti medici e sanitari in quiescenza

Si stabilizzano:

- La possibilità per medici iscritti ai corsi di formazione in medicina generale di partecipare agli incarichi convenzionali (anche provvisori e di sostituzione), riconosciuti come ore formative.
- Gli incarichi provvisori o di sostituzione per specializzandi in medicina generale e pediatria durante il percorso formativo, con riconoscimento delle attività svolte come pratica formativa.

Al fine di contrastare la carenza di personale sanitario, le regioni possono incrementare la spesa per prestazioni aggiuntive nel 2025, finanziata dal finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, con compensi tassati al 15% (nei limiti riportati dalla tabella del decreto. Lombardia 17.088.974,95 dirigenti medici e 6.980.003,85 personale comparto).